

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE- SOLIDALE- di RODELLO
STATUTO

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta "Comunità energetica rinnovabile - solidale" (di seguito **CER-S**).
- 1.2 L'Associazione ha sede in Rodello p.zza Comunale 6. Le variazioni della sede nell'ambito del territorio di azione della Associazione possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 12.
- 1.4 L'Associazione è un ente autonomo.

Art. 2. Oggetto e scopo

- 2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e s.m.i., e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Soci. A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e distribuita anche a terzi.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come **obiettivo** principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione, è il referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 2.4 Gli incentivi derivanti dall'energia condivisa sono **destinati** secondo il seguente ordine di priorità: beneficio sociale per il territorio di riferimento dell'Associazione, investimenti energetici e tecnologici da parte della CER-S, ripartizione fra i soci.

- 2.5 La parte degli incentivi destinati ai soci tiene conto del ruolo e dell'apporto, in termini di produzione e di consumo di energia da parte dei Soci medesimi;
- 2.6 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:
- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci,
 - (ii) promozione di interventi integrati di domotica,
 - (iii) interventi di efficienza energetica,
 - (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri,
 - (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità,
- Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
- 2.7 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 3. Soci e quote associative

- 3.1 Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.3) gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese dell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 s.m.i. e disposizioni di attuazione ("**Soci**").
- 3.2 I soci si distinguono in:
- Soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - Soci **ordinari**, successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - Soci **onorari** sono coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i Soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della CER-S.
- 3.3 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

- 3.4 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
- 3.5 Tutti i Soci, tranne i Soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.
- 3.7 La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare alla vita dell'Associazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
 - ad essere informato delle iniziative organizzate;
 - a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.
- 3.8 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Art. 4. Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

- 4.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti **di** cui all'art. 32, comma 1, lett. c) d.lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.
- 4.2 Il Regolamento per quanto riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo **condiviso è** redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri in ordine di priorità:
- a) copertura dei costi dell'Associazione che non siano coperti da altre attività e altri introiti dell'Associazione medesima ivi inclusi i costi di gestione dell'Associazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale;
 - b) benefici sociali per il territorio di riferimento dell'Associazione;
 - c) ripartizione fra i Soci che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi.
 - d) L'eventuale eccedenza dei contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo **condiviso** rispetto ai costi di cui alle lettere precedenti può essere utilizzata per le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5. Perdita della qualità di socio

- 5.1 I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1 perdono la qualità di Socio. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio

Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità del Socio che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo.

- 5.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.
- 5.3 I Soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo da emanarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento.
- 5.4 A decorrere dal ricevimento della deliberazione di esclusione o di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla comunità energetica.

Art. 6. Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

- 6.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
 - dalle quote associative;
 - da eventuali contributi o donazioni;
 - da eventuali fondi di riserva;
 - da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
- 6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
- 6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 7. Organi

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei probiviri.

Art. 8. L'Assemblea

- 8.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.
- 8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio di previsione e per il bilancio di esercizio dell'anno precedente, previa convocazione dei Soci da parte del Presidente o del Vice-presidente mediante comunicazione scritta anche

in via telematica, almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno.

- 8.3 L'Assemblea approva il bilancio di previsione e di esercizio dell'anno precedente e, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto.
- 8.4 Ogni Socio ha diritto a un voto.
- 8.5 Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, ad esclusione dei Soci onorari.
- 8.6 Ogni Socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun Socio.
- 8.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.8 Le modifiche dello Statuto si considerano approvate se **deliberato da** almeno tre quarti degli associati **con** il voto favorevole della maggioranza dei presenti e altresì la **maggioranza dei Soci** Fondatori.
- 8.9** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
- 8.10** Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.
- 8.11** Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

- 9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci o i loro legali rappresentanti o delegati, di cui almeno 3 fra i soci Fondatori. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
- 9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.
- 9.4 I Soci Fondatori hanno il diritto di nominare, a maggioranza dei Soci Fondatori presenti nell'Assemblea, tre componenti del Consiglio Direttivo.
- 9.5 Qualora venga meno un Consigliere il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea che provvede alla sua sostituzione.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 9.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-presidente ed un Tesoriere, che ha il compito di riscuotere le quote associative, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi, prelievi e pagamenti.
- 9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.
- 9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
- a) Approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Delibera il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
 - c) Dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
 - d) Decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
 - e) Delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
 - f) Delibera in merito alla stipula ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici e privati;
 - h) Nomina il Presidente ed un Vice-presidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
 - i) Può nominare revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 10. Il Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente.

Art. 11. Il Collegio dei Proviviri

11.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i Soci o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Proviviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

11.2 La carica è assunta a titolo gratuito.

11.3 Il Collegio dei Proviviri controlla il rispetto delle norme statutarie degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dal Regolamento di cui all'art. 5.

11.4 Il Collegio dei Proviviri opera in piena indipendenza e risponde, per tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

11.5 Il Collegio dei Proviviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 12. Scioglimento

12.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e con il consenso di almeno tre quarti dei Soci Fondatori.

12.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 13. Norma finale

13.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.